

AVVISO

ALER MILANO

LOCAZIONE DI ALLOGGI (MONO/BILOCALI) A SOGGETTI AVENTI NECESSITÀ ABITATIVE TEMPORANEE LEGATE A RAPPORTI DI LAVORO A CARATTERE TEMPORANEO

Si rende noto che ai sensi della D.G.R. n. 7/18149 del 9.7.2004, e della convenzione sottoscritta con Regione Lombardia, Aler Milano promuove, a partire dal 13/04/2017, la raccolta di domande per la locazione temporanea di n. 16 alloggi (1 o 2 locali) destinati a lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, situati nella Città Metropolitana di Milano da locarsi rispettando la collocazione nella graduatoria.

1) - REQUISITI PER L'ACCESSO -

Possono presentare domanda di alloggio i soggetti con specifiche esigenze abitative legate a rapporti di lavoro temporalmente determinati, che abbiano la residenza principale al di fuori dei confini territoriali della Città Metropolitana.
La sede di lavoro essere ricompresa nell'ambito della Città Metropolitana.

È indispensabile allegare copia del contratto di lavoro a tempo determinato e annesso originale dell'ultima busta paga, pena l'esclusione, nonché copia della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2015 (CUD – mod. 730 o modello Unico 2016).

L'ordine della graduatoria sarà definito dal punteggio derivante dalla seguente combinazione:

1. disagio economico: punti da 1 a 64, a partire dal valore ISEE ammissibile (pari a €19.625,36=, riferito ai redditi dell'anno precedente) e sommando 1 punto per ogni frazione di 307 euro in meno rispetto allo stesso valore ISEE ammissibile;
2. durata del contratto di lavoro: 1 punto per ogni mese fino ad un massimo di 36 mesi.

In caso di parità di punteggio verrà effettuato un sorteggio.

All'atto della stipula del contratto di locazione temporanea, il lavoratore beneficiario dovrà dimostrare la permanenza del possesso dei requisiti di accesso e di essere titolare di un rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi a decorrere dalla stipula del contratto stesso.

Ai fini dell'accesso alla Locazione Temporanea i redditi considerati sono quelli relativi all'anno 2015.

1/A) LIMITE DI REDDITO D'ACCESSO – ISEE/Locazione Temporanea

Il limite ISEE d'accesso è di € 19.625,36

Il valore dell'ISEE - Locazione Temporanea (indicatore situazione economica equivalente per la locazione temporanea), che viene calcolato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza necessario per consentire l'accesso, non deve essere superiore a € 19.625,36.

Modalità di calcolo dell'ISEE - Locazione Temporanea

La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente è definita tenendo conto:

1. del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al 2015 (al netto dell'IRPEF, degli assegni familiari, delle spese mediche deducibili e, fino ad un massimo di € 2.582,28 annui, di eventuali rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo) dal quale viene detratto
 - il canone annuo corrisposto dal nucleo familiare, nel caso di abitazione principale occupata in affitto, con l'aggiunta delle spese condominiali e/o di riscaldamento sino ad un massimo di € 1.032,91;
 2. del patrimonio dell'intero nucleo familiare riferito all'anno 2015 comprensivo del patrimonio immobiliare (diritti reali di godimento posseduti dai soggetti su beni immobili: usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la "nuda proprietà") e di quello mobiliare (depositi bancari, postali, BOT e di altri titoli di stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionaria).
- La situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare è determinata secondo i criteri di cui all'art. 5 punto 2 della D.G.R. n. X/365 del 4.7.2013. Il patrimonio dichiarato interviene nel calcolo dell'indicatore ISEE – locazione temporanea nella percentuale del 20%.

2) CATEGORIE ESCLUSE

- a) Soggetti sottoposti a procedura di sfratto eseguito o in corso di esecuzione;
- b) Soggetti sottoposti a rilascio dell'alloggio pubblico eseguito o in corso di esecuzione;
- c) Soggetti che occupino o abbiano occupato abusivamente alloggi pubblici negli ultimi cinque anni, di cui all'art. 8, comma 1, lett. l) del Regolamento n. 3/2011;

3) NATURA E DURATA DELLA LOCAZIONE TEMPORANEA

Il contratto per l'alloggio sarà stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.5 comma 1 della Legge 431/98 ed avrà una durata strettamente correlata alla durata del rapporto di lavoro; qualora intervenga un nuovo rapporto di lavoro a termine, l'utilizzo dell'alloggio proseguirà per una durata corrispondente a quella del nuovo rapporto di lavoro a termine. Il contratto non sarà in alcun modo rinnovabile nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato.

4) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione farà riferimento a quanto previsto dall'Accordo Locale per la Città di Milano ai sensi della Legge n° 431/98.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile sul sito www.aler.mi.it **a partire dal 13/04/2017 e sino al 22/05/2017.**

Il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, al permesso o carta di soggiorno se cittadino non comunitario, al certificato di residenza anagrafica ed alla copia della ricevuta di versamento a mezzo ccp n. 37810207 di €. 12,00 intestato ad ALER Milano – Viale Romagna n. 26 – 20133 MILANO per rimborso spese amministrative specificando nella causale "LOTE/FERP" - **dovrà essere consegnato unicamente all'Ufficio Protocollo della Sede ALER Milano (Viale Romagna 26 - 20133 Milano) – non sono accettate domande pervenute via posta o via mail.**

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 – lunedì-martedì-mercoledì-giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – venerdì

La graduatoria sarà pubblicata sull'Albo della Sede ALER Milano e via internet al sito www.aler.mi.it a partire dal 31/05/2017 e sarà valida per un anno. Si precisa che per i richiedenti non comunitari sarà necessario in caso di offerta di alloggio esibire l'originale del permesso o della carta di soggiorno, **pena l'esclusione dalla graduatoria.**

Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi ad ALER Milano – Settore Gestione Patrimonio Fuori E.R.P. per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare o rettificare.

CONTROLLI

Saranno disposti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, con le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. In caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato con denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

Informativa sull'uso dei dati personali

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo dichiarante, i requisiti per l'accesso alla Locazione Temporanea e per la determinazione della possibile integrazione del canone da corrispondere;
- b) sono raccolti ed utilizzati con strumenti informatici, al solo fine di stabilire l'ammissibilità della domanda di Locazione Temporanea e in ogni caso per le finalità di legge;
- c) possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'ALER per verificare i dati che lo riguardano, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge (art.13 D.Lgs. n°196 del 30/06/2003).

ALER Milano è responsabile del trattamento dei dati stessi di cui è titolare la Regione Lombardia.

A.L.E.R. MILANO
Il Direttore Generale
Elio Borsani

Milano, 12/04/2017